

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.
REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO DI PROPRIETA' DELL'ENTE¹
(ALLEGATO A – DELIBERAZIONE N°.138 DEL 9.9.2005)

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

I. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo di proprietà dell'Ente e l'applicazione del relativo canone, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 – Ambito applicazione.

I. Con il termine "suolo dell'Ente" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente all'Ente La Consolazione E.T.A.B. .

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo dell'Ente, purché gravato da servitù, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione, rilasciata dal competente Ufficio su richiesta dell'interessato.

Detta comunicazione, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

2. E' facoltà dell'Ente vietare l'occupazione per motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge, tavole statutarie e regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

I. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, all'Ufficio di Segreteria, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo, tramite il Tesoriere, i diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal presente regolamento (versamento prima dei diritti prima del rilascio dell'autorizzazione).

Art. 5 - Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo dell'Ente, deve rivolgere apposita domanda all'Ente. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio protocollo dell'Ente.

2. La domanda conforme allo schema reperibile presso la sede dell'ente (è possibile richiedere tutta la documentazione pagando le spese di copia o gratuitamente a mezzo posta elettronica iirrb@tiscali.it) deve contenere a pena di nullità:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito cauzionale, se richiesto dall'Ente, nonché a versare il canone secondo le tariffe adottate;
- f) la sottoscrizione dell'impegno di cui al seguente punto 5.

¹ testo originario approvato con deliberazioni n°.110 del 9 agosto 2004 (modificato con deliberazione n°.138 del 9.9.2005).

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

5. Nel caso in cui la domanda sia effettuata da un soggetto non avente personalità giuridica pubblica o da Associazione o Società di servizi tipo Enel, Telecom, Eni Power, ecc..., lo stesso dovrà produrre, contestualmente alla istanza di occupazione, un documento con il quale lo stesso dichiara la propria disponibilità a concedere, con o senza oneri, l'occupazione su terreni di proprietà del medesimo per esigenze dell'Ente.

Alla domanda va inoltre allegato la ricevuta di versamento c/o il Tesoriere dell'Ente di €. 50,00 per spese di istruttoria della pratica ed €. 1,00 a chilometro (tragitto andata e ritorno calcolato dalla sede dell'Ente in Todi, P.zza Umberto I, n°.6) sopralluogo. Qualora non sia necessario il sopralluogo l'importo da versare è ridotto ad €. 50,00.

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Il Presidente pro tempore, dietro delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa acquisizione dell'eventuale(se ritenuto necessario) parere di competenza dell'eventuale Ufficio Tecnico, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo dell'Ente. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti all'uopo;

d) con facoltà da parte dell'Ente di imporre nuove prescrizioni.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo dell'Ente, nei termini che fisserà l'Amministrazione.

6. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti dell'Ente per debiti.

7. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 - Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 8 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi.

1. Nei casi di occupazioni, anche abusive di spazi ed aree dell'Ente, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 9 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo dell'Ente, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 10 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 7 giorni.

Art. 11 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo dell'Ente sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere e lasciare in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa.

3. Qualora dall'occupazione del suolo dell'Ente derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 12 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

d) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo dell'Ente, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

f) la ripetuta inosservanza dell'obbligo di mantenere e lasciare in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Art. 13 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo dell'Ente sono sempre revocabili per qualsiasi motivo di opportunità dell'Amministrazione; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo (dietro richiesta del soggetto interessato).

Art. 14 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dall'art. 31, del presente Regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art. 15 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo dell'Ente.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo dell'Ente, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 16 - Occupazioni con impianti a rete

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato forfettariamente (con un minimo di €. 500,00) e dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Ai fini del calcolo del canone si terrà conto dell'intero tragitto aereo o sotterraneo sulla proprietà dell'Ente.

Art. 17 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

2. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 18 - Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici dell'Ente sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 19 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono rilasciate a titolo gratuito e subordinate alla preventiva comunicazione dell'occupazione all'Ente. Il Presidente provvede con propria nota a comunicare l'autorizzazione mediante lettera semplice. In caso di assenza o impedimento provvede il Segretario.

2. E' in facoltà dell'Ente vietare l'occupazione per motivi di interesse od opportunità dello stesso.

Art. 20 - Occupazioni di urgenza.

1. In caso di occupazione d'urgenza il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone, entro il giorno successivo alla comunicazione iniziale. L'urgenza è stabilita con ordinanza del Sindaco o viene valutata dal Presidente pro tempore a seconda delle circostanze.

Art. 21 – Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo dell'Ente sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione ai giorni, in base a tariffa.

3. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura e ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Art. 22 - Pagamento del canone.

1. Per le occupazioni permanenti il canone deve essere pagato **prima del rilascio della concessione** ed è commisurato al tempo intercorrente tra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente e in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, a valere per l'anno successivo.

2. Per le occupazioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione, e, comunque, prima dell'effettiva occupazione di suolo dell'Ente.
3. Per le modalità di pagamento valgono le norme in materia di riscossione delle entrate tramite il "Servizio Tesoreria".
4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio e sanzionatorio nella misura del saggio annuo degli interessi legali aumentato di 3,5 punti percentuali. In caso di ritardo superiori a giorni 90 la concessione si intende revocata ad ogni effetto.
5. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare richiesta di voltura della Concessione di occupazione originaria con la quale se ne assume gli oneri fino alla sua scadenza. Si ribadisce che è vietata ogni forma di cessione dei diritti di occupazione senza parere favorevole dell'Ente.
6. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento, a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'unità di euro superiore con importo minimo di €. 5,00.

Art. 23 - Esenzioni.

I. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni permanenti o temporanee effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero anche connesse con i fini istituzionali dell'Ente;
- b) occupazioni permanenti o temporanee consone alla vita culturale cittadine e conformi ai disposti statutari delle Opere Pie che hanno dato luogo all'Ente La Consolazione ETAB;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo dell'Ente con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore due giorni;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- h) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
- i) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- l) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda la somma di Euro 1,00;
- m) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie.

Art. 24 – entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 15 settembre 2005.

Determinazioni delle tariffe del canone.

Allegato sub "a"

Il Canone va corrisposto prima del rilascio dell'autorizzazione (ed entro la fine di gennaio per le annualità successive in caso di occupazioni permanenti).

PARTE PRIMA: OCCUPAZIONI PERMANENTI (Tariffe annuali)

1. Occupazioni del suolo: €. 20/mq-ml;
2. Occupazioni del soprassuolo: €. 20/mq-ml;
3. Occupazioni del sottosuolo: €. 20/mq-ml;
4. Occupazioni con impianti a rete: forfett. (minimo €. 500,00);
5. Altre occupazioni: €. 20/mq-ml;

PARTE SECONDA: OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Tariffe per 24 ore)

1. Occupazioni del suolo: €. 2,0/mq-ml;
2. Occupazioni del soprassuolo: €. 2,0/mq-ml;
3. Occupazioni del sottosuolo: €. 2,0/mq-ml;
5. Altre occupazioni: €. 2,0/mq-ml;

Spese da pagare prima di presentare l'istanza

- Spese Istruttoria della pratica in misura forfettaria **€. 50,00**
- Spese Sopralluogo €. 1,00 per ogni Km (intero tragitto - andata e ritorno - calcolato dalla sede dell'Ente). Se il sopralluogo non è necessario tali spese non sono dovute.